

CAMERA DEI DEPUTATI N. 36

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 21 maggio 1963

Integrazioni e modifiche degli articoli 10 e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! Con la presente proposta intendiamo richiamare la vostra attenzione su uno dei capitoli più dolorosi dell'ultima guerra mondiale, quello delle donne violentate, deflorate e stuprate ad opera di appartenenti alle Forze alleate operanti sul territorio nazionale, le quali, per aver subito violenze dalle truppe di colore, sono passate alla storia col nome di « marocchinate » portando così l'onta e la vergogna per tutta la loro infelice esistenza. Già nella passata legislatura fu presentata apposita proposta di legge (4188), che però non giunse a conclusione per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento.

È a tutti noto che nel maggio 1944, rotto il fronte di Cassino, le truppe di colore agli ordini del Comando militare francese, come una orda scatenata di bruti, per più giorni sfogarono il loro bestiale furore sulla popolazione atterrita e già tanto provata dalla guerra, violentando le donne senza riguardo all'età (dai 12 agli 80 anni) ed alle loro condizioni fisiche, fossero esse anche malate, incinte, deficienti.

Spesso la violenza fu compiuta da più individui sulla stessa persona ed accompagnata da percosse o maltrattamenti in caso di resistenza o di opposizioni.

Notevole fu il numero delle vittime, tanto che al Comando francese, all'atto dell'armistizio, erano giunti ricorsi di oltre 25.000 per-

sone; in un solo comune si contavano 700 violentate su 2.500 abitanti, cioè la quasi totalità delle donne, in gran parte contagiate da malattie veneree.

Alcune di esse rimasero incinte e piccoli mulatti sono oggi la prova vivente dell'onta subita. Le contagiate furono assistite dalle nostre Autorità sanitarie, mentre da parte sua il Comando francese provvide al pagamento di una indennità variante fra le 20.000 e le 60.000 lire a circa cinquemila vittime, lasciando — con apposita convenzione — al Governo italiano l'obbligo di provvedere alle altre istanze sul capitolo delle riparazioni.

Giustamente l'indennità fu concessa anche quando non risultava menomata la capacità lavorativa della vittima, riconoscendosi così nella violenza carnale, anche se non ne erano derivate conseguenze patologiche, un grave danno di altissimo valore morale con evidente riflesso economico patrimoniale.

Tale riconoscimento non si è invece avuto da parte dello Stato italiano, perché le norme emanate sinora (legge 10 agosto 1950, n. 648) sul « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » e successive integrazioni e modificazioni fino all'ultima legge 9 novembre 1961, n. 1240, limitano il diritto alla pensione di guerra ai casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, servizie o maltrattamenti subiti ad opera di Forze armate nazionali od estere alleate o nemiche per fatti atti-

menti alla guerra; ed anche in tali casi il diritto alla pensione vitalizia è ammesso soltanto se il cittadino abbia subito menomazione, non suscettibile col tempo di modificazione, della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A (articoli 10 e 22 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648).

Tali limitazioni sono palesemente ingiuste perché non tengono conto del danno permanente, morale ed economico, che grava sulle vittime della violenza carnale, della deflorazione e dello stupro, anche senza reliquati morbosi, neuropsichici, organici e postinfetti.

Autorevoli legali e docenti di medicina sociale di tutti i paesi sono concordi nel ritenere che nelle anzidette vittime, con il danno morale, sussiste una diminuzione del valore patrimoniale della persona perché il rendimento economico dell'individuo è in funzione della efficienza sociale.

Per una ragazza, la verginità perduta vuol dire non trovar marito, o sposarsi in condizioni di inferiorità morale; nelle deflorate per violenza carnale rimane pur sempre un danno anatomico; donne coniugate sono state abbandonate dai mariti dopo il vergognoso evento, oppure trascinano una vita difficile, additate e schernite dalla malvagità del prossimo.

Senza contare il trauma emotivo che queste disgraziate, profondamente squassate nel corpo e nello spirito, hanno riportato, con conseguente alterazione somato-psichica invalidante.

Ad uno stato morboso siffatto, residuo di una violenza carnale, deve quindi corrispondere la pensione vitalizia per la permanente diminuita validità.

Finora invece le Commissioni mediche e la stessa Commissione Superiore presso la Direzione generale delle pensioni di guerra hanno seguito criteri molto restrittivi, giungendo, in sede di rinnovo, a togliere la pensione, anche nei casi di processi infettivi (blenorragia o sifilide) allo stato di postumi o di latenza.

Tutto ciò è socialmente e moralmente ingiusto, ma è anche errato dal punto di vista medico-legale.

Devesi perciò concludere che, per le considerazioni innanzi svolte, le cosiddette « marocchine » hanno sempre diritto ad un risarcimento, che, intendiamo, non vuol rappresentare il *pretium* del mortificante infortunio, ma il pieno riconoscimento della coscienza nazionale verso queste vittime dolorose della guerra.

In altri termini, le donne violentate dalle truppe di colore durante l'ultima guerra meritano di essere tutte considerate « vittime di guerra » e quindi *pensionate a vita*.

Il compianto generale medico Bucciante, già presidente del Collegio medico legale e poi presidente di Sezione della Corte dei conti, che molto si occupò dell'argomento assieme ad illustri parlamentari come l'onorevole Persico, affermava che l'infortunio della violenza carnale, con o senza deverginnazione, dovrebbe essere compreso in una norma e tabella apposita che contempli una categoria fissa, adeguata all'entità del danno morale e patrimoniale, e ragguagliata perciò alla 5ª categoria delle pensioni di guerra, integrandola, caso per caso, con la categoria rispondente alla forma morbosa eventualmente complicante.

Questo chiedono le disgraziate donne attraverso l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e per ultimo con le petizioni indirizzate nel maggio del decorso anno al Senato ed alla Camera dei Deputati, e rimesse alle Commissioni legislative per l'esame di competenza.

La questione, di alto valore umano e sociale, interessa in modo particolare alcuni comuni della provincia di Frosinone, nei quali si fanno ascendere a circa 30.000 le vittime della brutalità delle orde marocchine.

Trattasi di un innegabile riconoscimento da parte dello Stato, che il Parlamento ha il dovere di sancire in questa nuova legislatura, accogliendo finalmente, dopo 19 anni dai dolorosi eventi, l'invocazione delle disgraziate vittime della guerra.

Onorevoli colleghi! Confidiamo pertanto che la presente proposta incontrerà l'unanime e sollecita vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Sono conferite pensioni di guerra alle donne vittime di violenza carnale, stupro o deflorazione ad opera di appartenenti alle Forze armate operanti, per fatti attinenti alla guerra, anche se dalla violenza non siano conseguiti reliquati morbosi, neuro-psichici, organici e postinfettivi.

ART. 2.

All'articolo 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Le donne, che, per causa di fatti di guerra, abbiano subito le violenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 10, hanno diritto a pensione vitalizia di 5ª categoria di cui alla annessa tabella A, elevabile a categoria superiore in relazione alla forma morbosa eventualmente complicante od aggravante della violenza subita ».

ART. 3.

Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo alle condizioni previste dall'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta modificato dall'articolo 25 della legge successiva 9 novembre 1961, n. 1240.

ART. 4.

Ai casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono applicabili tutti i miglioramenti concessi dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240, ai pensionati di guerra e loro superstiti.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in 5 miliardi circa, sarà provveduto mediante prelievo dai fondi del capitolo relativo ai provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.